



GARANTE
REGIONALE
DEI DIRITTI
DELLA PERSONA

**PROGRAMMA ATTIVITA'
PER L'ANNO**

2020

Sommario

PREMESSA	3
Una riflessione	3
Un modello normativo in evoluzione.....	4
Ricambio istituzionale.....	7
FUNZIONI DI GARANZIA E LINEE PROGRAMMATICHE PER L'ANNO 2020	8
La funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti (art. 8).....	8
La funzione di garanzia per le persone private della libertà personale (art. 9).....	9
La funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione (art. 10).....	10
ATTIVITA' PROGRAMMATE PER L'ANNO 2020 (con indicazione del relativo fabbisogno finanziario).....	12
1. Attività di ascolto istituzionale, mediazione, facilitazione e conciliazione.....	12
2. Attività di studio e ricerca	12
3. Attività di promozione culturale	13
a) Educazione ai diritti	13
b) Iniziative in occasione di particolari ricorrenze	14
c) Altre attività promozionali	14
d) Attività di comunicazione e documentazione	14
4. Attività di formazione ed aggiornamento.....	15
5. Attività di espressione di pareri e raccomandazioni nel processo normativo regionale.	
Attività consultiva	15
6. Attività di tutela e protezione	16
7. Attività di vigilanza e segnalazione	17
RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA	19

PREMESSA

UNA RIFLESSIONE

Il Garante regionale dei diritti della persona è stato istituito dalla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 come ente collegiale, poi modificato in organo monocratico (e con ulteriori modifiche ed integrazioni) a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalla legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23, con il compito di esercitare la funzione specifica di garanzia nei confronti: dei bambini e degli adolescenti; delle persone private della libertà personale; delle persone a rischio di discriminazione.

L'aver riferito i tre settori di tutela ad un garante monocratico ha, ovviamente, aumentato la complessità delle sue competenze, che deve esercitare, come richiede la normativa regionale (art. 2, comma 4, della L.R. n. 9 del 2014), "secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità": ed il tutto, potremmo aggiungere, da operarsi con "equilibrio".

Varie sono le fonti del diritto che assicurano il rispetto dei diritti della persona: le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, la Costituzione, lo Statuto di autonomia.

In ogni caso, rimane fondamentale e particolarmente esplicito il dettato dell'art. 2 della Costituzione, allorché afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Il rilievo di fondo non sta solamente nel serrato, ineludibile intreccio fra i diritti ed i doveri, ovvero nell'attributo di "inviolabili" connesso ai primi e di "inderogabili" riferito ai secondi, quanto nel verbo "riconosce". Se la Repubblica ri-conosce i diritti dell'uomo, significa che essi sono pre-esistenti e non dallo Stato creati, bensì insiti nella natura stessa dell'uomo, nella sua dignità. E la persona sta al centro dei principi fondamentali e della prima parte della Carta costituzionale, a significare che l'ordinamento sussiste in funzione della persona e non questa, in quanto suddito, in funzione dello Stato.

E questo vale nei tre settori in ordine ai quali il Garante deve esercitare le sue funzioni.

Al centro del primo è situato il diritto del bambino e dell'adolescente nei vari contesti od istituzioni ove è situato (familiare, parafamiliare, scolastico, educativo e via dicendo): diritto da garantire anche a fronte delle esigenze, delle aspettative o dei desideri (che veri diritti non sono) dei soggetti che con lui interagiscono.

Parimenti, alle persone private della libertà personale, ed *in primis* ai detenuti, deve essere garantito il rispetto primario della dignità personale, che non può venire compressa od offesa in trattamenti o condizioni esistenziali o strutturali contrarie al senso di umanità. La stessa sanzione punitiva deve essere scontata nell'ottica riabilitativa (come imposto dalla Costituzione), da attuarsi soprattutto mediante l'istruzione ed il lavoro, senza trascurare il possibile ristoro della vittima del reato.

Infine, la funzione di garanzia deve esercitarsi per le persone a rischio di discriminazione. Per quanto molteplici possono essere le condizioni discriminanti, quali origine etnica, appartenenza linguistica, convinzioni personali e religiose, disabilità di vario tipo, età, identità ovvero orientamento sessuale, e via dicendo, che possono perfino dare vita a situazioni di violenza o di sfruttamento anche molto gravi, il quadro di riferimento è sempre rappresentato dal diritto della persona, quivi da riconoscersi, oltre che come singolo, proprio "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

Al fine di esercitare con efficacia il suo mandato il Garante deve operare con assoluta libertà. E la legge regionale ne sancisce piena autonomia ed indipendenza, escludendo ogni forma di controllo gerarchico e funzionale, e con il libero accesso ad atti, informazioni o documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente. Non sembri un bisticcio di parole, ma il Garante viene così garantito nella sua indipendenza e la garanzia che viene ad esercitare opera non solo nei confronti dei soggetti da

tutelare negli individuati tre settori, ma anche nei confronti dello stesso Consiglio e dell'amministrazione regionali, che possono contare sul suo parere formulato, a prescindere dal merito, scevro da ogni condizionamento di parte.

Premesso che il Garante non ha, ovviamente, le competenze proprie dell'autorità giudiziaria, la legge regionale delinea nel dettaglio ed in modo particolareggiato l'attività e gli interventi del Garante nei tre settori in parola.

Molteplici sono le parole-chiave che possono riassumere, definire e colorare tale attività, come riscontrabili nel dettato normativo della legge regionale istitutiva: ascolto, conoscenza, verifica, vigilanza, promozione, segnalazione, sollecitazione, sensibilizzazione, collaborazione, conciliazione, accompagnamento, promozione, formazione, aggiornamento, comunicazione, informazione, studio, pubblicazione e molte altre.

A tale complessa attività non va esclusa la possibilità di formulare, autonomamente o su richiesta, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti dipendenti o degli enti locali, nonché sollecitare l'intervento legislativo nelle materie di competenza ove ne ravveda la necessità od opportunità.

Nel quadro che è venuto così delineandosi spicca una serie quanto mai vasta di contatti con persone, organismi, enti che a vario titolo operano nei suddetti settori. Ne deriva una rete, un intreccio costante ed intenso, sotto le specie vuoi della collaborazione, vuoi della vigilanza e del controllo, con competenze specifiche aduse ad intervenire materialmente sul campo: donde un arricchimento della conoscenza e della esperienza destinato ad aumentare nel tempo.

Peraltro, sussiste una rete nazionale di Garanti omologhi, comunque rubricati, fondati ed operanti nelle altre Regioni e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché la figura, nei singoli settori, di un Garante o di un'Authority Nazionali. Previsti, necessari ed indispensabili i rapporti di collaborazione, i consessi e le riunioni istituzionali, ove effettuare anche uno scambio esperienziale sempre positivo al fine di procedere all'individuazione ed alla soluzione di problemi e di situazioni presenti ovvero ancora in evoluzione.

Nel seno della Regione si prospettano rapporti di collaborazione, di informazione e di possibili sinergie con le altre Autorità di garanzia: in particolare il riferimento va al Difensore civico regionale, alla Commissione per le pari opportunità ed al Comitato regionale per le comunicazioni.

Né va trascurato ogni possibile rapporto e collaborazione con le altre autorità di garanzia, con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti umani, comunque denominati, operanti a livello interregionale, nazionale o pur anche internazionale.

In definitiva, il quadro complessivo così sommariamente delineato è certamente complesso, e richiede responsabilità ed impegno.

Ma proprio la complessità di tale quadro, nonché l'intessarsi delle varie reti nell'operare in concreto possono far sì che quei diritti della persona, solennemente formulati nei dettati giuridici, possano diventare veramente "inviolabili", come li definisce la Costituzione.

UN MODELLO NORMATIVO IN EVOLUZIONE

Sono trascorsi trent'anni da quel 20 novembre 1989, allorché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la *Convention on the Rights of the Child*, che l'Italia ha ratificato con la legge 27 maggio 1991, n. 176, traducendola come *Convenzione dei diritti del fanciullo*.

Invero, l'art. 1 della Convenzione afferma che con il termine *Child* deve intendersi "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni", talché la sede italiana dell'UNICEF preferisce sostituire il termine "fanciullo" usato dal nostro legislatore con una espressione più completa ed aderente a tale specificazione, riferendosi alla *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*. Una questione semantica che nulla toglie alla sostanza del documento.

La Convenzione è di notevole rilievo, specie se teniamo conto che, alla data odierna, se non andiamo errati, ben 196 Stati l'hanno firmata (nessun Trattato internazionale ha mai raggiunto tale mole di adesioni), impegnandosi, pertanto, sul piano internazionale, sul rispetto dei diritti ivi garantiti. Che, poi, questo ovunque avvenga, è altra questione: dobbiamo, invece, valutare se quanto disposto viene osservato nel contesto nel nostro ordinamento giuridico.

Alla Convenzione sono allegati tre Protocolli addizionali. I primi due, approvati dall'ONU il 6 settembre 2000 e ratificati dall'Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46, concernono, rispettivamente, il primo: la vendita e la prostituzione dei bambini e la pornografia che li rappresenti; ed il secondo: il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Il terzo Protocollo, approvato dall'ONU il 19 dicembre 2011 e ratificato dall'Italia con la legge 16 novembre 2015, n. 199, stabilisce una procedura per la presentazione di comunicazioni alle Nazioni Unite concernenti le violazioni ai predetti diritti.

La Convenzione, composta di 54 articoli, è divisa in tre parti: la prima contiene l'enunciazione dei diritti (artt. 1-41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), mentre la terza descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).

In relazione alla prima parte, ove propriamente vengono individuati e garantiti i diritti del fanciullo, gli stessi organismi informativi ONU rimarcano quattro principi fondamentali:

a) *Non discriminazione* (art. 2): i diritti devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, prescindendo dall'opinione del bambino/adolescente stesso o dei suoi genitori.

b) *Superiore interesse* (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.

c) *Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo* del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra loro.

d) *Ascolto delle opinioni del minore* (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Di particolare rilievo l'art. 45 della Convenzione che istituisce il *Comitato sui diritti dell'infanzia*, composto da diciotto esperti indipendenti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione.

Ebbene, il Comitato ha esaminato nelle sedute dello scorso gennaio gli ultimi rapporti presentati dall'Italia ed ha reso note le sue *Osservazioni conclusive* il 1° febbraio 2019.

In schematica sintesi, il rapporto è positivo: fra l'altro il Comitato ha espresso apprezzamento per la ratifica di altri, simili Accordi sovranazionali (fra questi di rilievo la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), nonché per le misure legislative adottate per attuare la Convenzione, quali l'adozione della Legge 29 maggio 2017, n. 71 sulla protezione dei minorenni attraverso la prevenzione e la lotta al cyberbullismo; della Legge 7 aprile 2017, n. 47 sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sulle norme per la promozione dell'inclusione degli studenti con disabilità.

Raccomandazioni sono state espresse per la tutela dei minori nel vasto e complesso contesto migratorio, per un generale rafforzamento della prevenzione e della formazione in tutti i campi con una maggiore allocazione delle risorse finanziarie ed un ampliamento della raccolta dati di settore, con particolare riferimento agli episodi di violenza contro i minori, cui non è estranea la preoccupazione se tale abuso è perpetrato da esponenti ordinati della Chiesa, il cui obbligo di denuncia dovrebbe essere formalizzato.

Per quanto riguarda il Protocollo concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia minorile, il Comitato accoglie con favore la legislazione nazionale dello Stato e lo invita a proseguire nel suo impegno in tal senso.

Non è possibile ricordare in questa sede la congerie di norme penali finora introdotte atte a sanzionare la violenza sessuale contro i minori, la tratta, la tortura, il maltrattamento, la prostituzione e la pornografia (anche virtuale) minorile, il *cyberbullismo*, lo *stalking* e via dicendo.

Si deve, invece, evidenziare come proprio di recente è stata emanata la legge 19 luglio 2019 n. 69, che i mass-media hanno denominato come “Codice rosso”. Trascurando i profili processuali, sottolineiamo, schematicamente, che tale novella ha aumentato le pene per i delitti di violenza e di atti sessuali con minorenne, di maltrattamenti in famiglia, anche se commessi in presenza del minore (la c.d. violenza “assistita”), di atti persecutori (lo *stalking*) e per lo sfregio del volto, ma, soprattutto, ha introdotto due nuove figure delittuose, connesse con noti casi offerti dalla cronaca.

Il primo delitto è costituito dal c.d. *revenge porn* (art. 612-ter c.p.), ove viene punito chiunque invii, consegni, ceda, pubblici o diffonda foto o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso, e parimenti viene punito chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso dell'interessato per danneggiarlo (ad esempio: per vendetta). E si può ben ricordare la ragazza che ha inviato al suo compagno un *selfie* con la sua nudità o in pose compromettenti, il quale poi le ha usate per ricattarla o per diffonderle in una più ampia cerchia, con conseguenze disastrose per la minore, a volte fino al suo suicidio.

Il secondo delitto (art. 558-bis c.p), aggravato se nei confronti di un minore, punisce chi costringe taluno a contrarre matrimonio o unione civile con la violenza o la minaccia, e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia: è il caso delle c.d. nozze combinate, proprio per atavica consuetudine in comunità islamiche sebbene residenti nel Paese.

Di rilievo il richiamo, fra i principi fondamentali, al “superiore interesse” del minore (art. 3 Conv.), che deve avere la priorità in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica.

Nell'attuale contesto storico, ove il matrimonio civile ha perduto la sua indissolubilità, ammettendo il divorzio, mentre alla famiglia tradizionale si accostano le unioni civili fra persone dello stesso sesso e, in un certo grado, il riconoscimento delle semplici convivenze, lo stesso diritto interno va affermando il superamento delle vecchie tipologie che vedevano i figli etichettati come legittimi, illegittimi, riconosciuti, riconoscibili e non riconoscibili, per addivenire alla macro distinzione fra figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio con piena equiparazione giuridica fra le due categorie (art. 315 cod. civ., come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219). Inoltre, viene viepiù evidenziata l'indissolubilità della genitorialità, connessa ai diritti fondamentali del figlio, che prescinde e non viene intaccata dalle vicende personali, spesso complesse, matrimoniali e non, dei genitori stessi.

E non è un caso che la vetusta “patria potestà”, poi divenuta nel 1975 “potestà genitoriale”, di recente è stata modificata con la “responsabilità genitoriale” (art. 93, comma 1, lett. o), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). Se, dunque, la “potestà” richiama un insieme di diritti e di doveri, il termine “responsabilità” insiste, invece, sui doveri che si intrecciano in funzione del soggetto protetto. Modifica di rilievo, a tal punto che la sanzione penale accessoria della perdita della patria potestà (ossia: di un potere), prevista dalla legge in relazione a certi gravi reati, ora la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità in quanto prevista automaticamente, imponendo, invece, al giudice di valutare, nella sua discrezionalità, caso per caso, se l'interesse superiore del minore richieda il mantenimento o meno della responsabilità genitoriale; ed ovviamente tenendo conto della sua opinione (art. 12 Conv.).

Per quanto concerne il settore relativo alla garanzia delle persone private della libertà personale, con pronuncia del 13 giugno 2019, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato non conforme all'art. 3 CEDU la disciplina italiana sull'ergastolo c.d. “ostativo”. Secondo i giudici di

Strasburgo, l'assenza di un riesame circa la pericolosità soggettiva del condannato, dovuta alla presunzione legale assoluta della mancata collaborazione con la giustizia, nonostante una lunga carcerazione e il consolidamento di un percorso trattamentale positivo, sono tutti elementi fondamentali per decretare l'attuale assetto penitenziario come pena e trattamento inumano e degradante. A seguito del ricorso presentato dal Governo italiano, la Grande Camera della stessa Corte europea, con la recente pronuncia del 7 ottobre 2019, ha respinto tale gravame rendendo così definitiva la predetta decisione.

Infine, da ultimo, la Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo", per cui ora la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa.

RICAMBIO ISTITUZIONALE

Tenendo ferme tali riflessioni, alla luce della legge regionale istitutiva e delle esigenze poste dal quadro normativo, internazionale ed interno, di riferimento, come è andato da ultimo evolvendosi, ed avendo presente l'attività finora intrapresa dal Garante sin dalla sua istituzione, si formula il Programma per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale, doverosamente rimarcando, in ogni modo, che l'anno in corso ha visto il precedente Garante, nominato nel 2014, cessare dall'incarico il 10 settembre 2019, mentre l'attuale Garante è stato eletto dal Consiglio regionale in data 1° ottobre 2019.

FUNZIONI DI GARANZIA **E LINEE PROGRAMMATICHE PER L'ANNO 2020**

Il Garante regionale dei diritti della persona, esercita *“la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione”* (art. 2 comma 2 L.R. n. 9/2014).

In ognuno di questi ambiti di intervento, il Garante regionale promuove la tutela dei diritti della persona attraverso la facilitazione, l'accompagnamento e la mediazione dei conflitti tra i soggetti e le istituzioni; promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali; collabora con tutti gli attori coinvolti nella tutela dei diritti delle persone; esercita l'attività consultiva di propria competenza nel processo legislativo regionale, mediante la formulazione di pareri ed osservazioni su progetti di legge, su atti di pianificazione ed indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia, degli Enti da essa dipendenti o degli Enti locali e sollecita l'intervento legislativo dove ne ravveda la necessità (art. 7 L.R. n. 9/2014).

La funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti (art. 8)

Il Garante regionale svolge la funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti *“in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)”* verificando e promuovendo il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 (art. 8 comma 1 lettera a).

Nello svolgimento del proprio incarico, instaura rapporti di rete ed agisce in connessione con il Sistema pubblico di protezione, inserendosi ed interagendo con i servizi sociali territorialmente competenti e con l'autorità giudiziaria minorile, senza mai sostituirsi o sovrapporsi alle rispettive competenze, ovvero assumendo un atteggiamento censoreo, bensì come soggetto terzo, autorevole e competente che facilita i percorsi di tutela, protezione e promozione; propone, infatti, *“linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente”* (art. 8 comma 1 lettera c).

Qualora venga a conoscenza di situazioni in cui si manifestino una carenza di tutela, fattori di rischio, comportamenti lesivi a danno del soggetto di minore età e violazioni dei diritti dei minori, provvede alla **segnalazione** ai servizi e alle autorità competenti (art. 8 comma 1 lettera i).

Il Garante *“collabora con le istituzioni scolastiche al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale”* (art. 8 comma 1 lettera n). Le **istituzioni scolastiche** rappresentano, infatti, un punto necessario di contatto, nell'ottica del perseguimento del benessere dei bambini e degli adolescenti, attraverso il confronto, la collaborazione, la ricerca di un'azione comune e condivisa, la segnalazione di problematiche e carenze, la sensibilizzazione ed il richiamo dell'attenzione, sia sulle criticità riscontrate che sulle buone prassi esistenti.

I progetti e le attività proposte a tale riguardo sono rivolte alla promozione ed alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto reciproco, nonché tese alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*: il tutto tramite percorsi differenziati in base ai diversi gradi scolastici con l'utilizzo di linguaggi espressivi diversi, più vicini a bambini e ragazzi, tali da consentire una maggiore partecipazione, interazione e riflessione.

Il Garante intende promuovere il rinnovo del **Protocollo** di Intesa, già precedentemente stipulato e giunto a scadenza nel 2019, con l'Ufficio scolastico regionale, il Co.Re.Com., la Commissione regionale per le pari opportunità e il Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni Friuli Venezia Giulia, ampliandone i contenuti e allargandolo anche ad altri soggetti Istituzionali. Il nuovo Protocollo, *"Coordinamento di attività per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Prevenzione contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata"*, avrà l'obiettivo di coordinare gli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo* e di contrastare la violenza sui soggetti di minore età e la violenza di genere. Continueranno, quindi, gli interventi ad ampio raggio, favorendo così il radicamento di una cultura del rispetto e della legalità e contrastando le sub-culture della prevaricazione, della prepotenza e dell'esclusione. Molteplici sono e saranno le iniziative che verranno avviate e coordinate e che coinvolgeranno studenti, famiglie, associazioni, operatori della scuola e dei Servizi, Autorità giudiziarie e Forze dell'ordine con lo scopo di raggiungere il maggior numero di persone.

La **promozione dei diritti del bambino** (art. 8 comma 1 lettera a), tra cui quella del diritto all'**ascolto** e della loro effettiva **partecipazione** in relazione alle decisioni che lo riguardano (art. 8 comma 1 lettera h) continua ad essere uno specifico settore di intervento, così come le iniziative di ricerca, formazione, informazione e aggiornamento, unitamente alla valorizzazione di esperienze virtuose e buone prassi presenti in Regione.

Verranno mantenuti i contatti con i **Servizi Sociali** e socio sanitari considerandoli interlocutori privilegiati delle prossime attività formative. Emerge sempre più un bisogno formativo sulle continue novità normative in materia di tutela dei minori in carico ai Servizi. Continueranno i confronti attraverso la partecipazione a tavoli organizzati in ragione di problematiche peculiari e specifiche ed anche gli incontri e la partecipazione del Garante in particolari occasioni ovvero ad aggiornamenti sull'andamento dei processi di tutela in corso e sulla casistica particolarmente complessa.

Sempre aperto rimane anche il canale collaborativo con gli Ordini degli avvocati, degli assistenti sociali, degli psicologi e con le associazioni degli educatori professionali, con l'Autorità giudiziaria e con le Forze dell'ordine.

Parimenti verranno rafforzati i contatti con **l'Autorità garante nazionale (istituita ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 112), nonché con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza** presenti nelle altre Regioni e nelle Province autonome; proseguirà, inoltre, la partecipazione alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza prevista dalla medesima legge da ultimo citata. Come già evidenziato, si sono rivelati particolarmente preziosi i suddetti rapporti instauratisi nel tempo, permettendo l'avvio di sinergie, confronti e utili collaborazioni su specifici temi, soprattutto in materia di tutela volontaria e gratuita di minori stranieri non accompagnati.

Proseguiranno, inoltre, le attività derivanti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), che ha previsto l'istituzione di un elenco di **tutori volontari di MSNA**. Da tale disposizione discendono, infatti, in capo ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, specifiche funzioni per quanto concerne la selezione, la formazione e l'aggiornamento dei cittadini disponibili all'esercizio della funzione tutoria per MSNA e la concreta individuazione dei nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, al fine dell'inserimento nell'elenco dei tutori volontari per MSNA, formalmente istituito e tenuto dallo stesso Presidente del Tribunale minorile (art. 8 comma 1 lettera f e g). Il Garante curerà in modo particolare la promozione di iniziative di informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla figura del Tutore per i minori stranieri non accompagnati.

La funzione di garanzia per le persone private della libertà personale (art. 9)

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito con l'art. 7 del decreto legge 146/2013 (provvedimento convertito con modificazioni dalla legge 10/2014); in seguito, con D.M. 11 marzo 2015, n. 36, è stato definito il regolamento per disciplinarne la struttura e la composizione dell'ufficio. Il Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale è invece una figura antecedente all'istituzione del Garante nazionale. Ulteriormente, in Italia,

svolgono il loro mandato anche Garanti provinciali e comunali con durata dell'incarico, in attuazione delle funzioni e sistema di intervento differenziati e delimitati dai relativi atti istitutivi. Attualmente anche in Friuli Venezia Giulia operano alcuni Garanti comunali (nominati a Trieste e Udine).

La funzione di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale, prevista dall'art. 9 comma 1 della legge regionale, è rivolta alle persone che si trovano sottoposte *"a misure restrittive della propria libertà, siano esse sotto controllo nei centri di identificazione ed espulsione, custodite in strutture sanitarie perché assoggettate a trattamento sanitario obbligatorio o situate in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali."*

Il Garante accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti rispetto a situazioni di *"carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti ... nonché alla violazione dei diritti."* (art. 9 comma 2 lettera b). Il Garante può accedere ai luoghi in cui si trovano le persone limitate della libertà personale per un colloquio.

Sarà particolare cura del Garante regionale provvedere ad un'opera di sensibilizzazione tesa a favorire il mantenimento e il miglioramento dei rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre il preminente interesse dei minori coinvolti nella prospettiva della *"child-friendly justice"* di derivazione comunitaria, nel rispetto della minore età anche del colpevole, ma senza dimenticare la vittima.

Verranno promossi periodici **incontri con i Direttori delle case circondariali** del territorio regionale al fine di acquisire informazioni sulla realtà carceraria, sulle condizioni dei detenuti e del personale, nonché sulle criticità eventualmente da rappresentare alle istituzioni e sulle azioni da concertare e mettere in campo. Saranno mantenuti i contatti con i Garanti comunali, laddove istituiti, e con i Garanti presenti nelle altre Regioni e nelle Province autonome. In particolare, costante attenzione sarà rivolta ai temi del sovraffollamento carcerario e della carenza di personale socio-educativo e di polizia penitenziaria, che gravi problematiche hanno comportato e continuano a comportare per i detenuti e per chi di loro si occupa.

In accordo con i Direttori degli istituti di pena verrà promosso l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e la loro partecipazione ad **attività lavorative** (art. 9 comma 2 lettera e). Si intende confermare, inoltre, la collaborazione con i Servizi Sanitari, dando particolare attenzione ai Centri di Salute Mentale ed ai Servizi delle tossicodipendenze, al fine di favorire, per i soggetti più deboli, i più adeguati e corrispondenti inserimenti in ambito sociale e lavorativo.

Si intende, inoltre, avviare una proficua collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza per la segnalazione di problematiche particolari e la programmazione di percorsi a favore dei soggetti più deboli e bisognosi di misure alternative, con il fine di far fronte al bisogno di cura della persona, individuando luoghi e centri più consoni, come ad esempio le Comunità (art. 9, comma 2, lettera f).

La funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione (art. 10)

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1, della legge regionale, riguardo alle funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, il Garante regionale svolgerà il proprio mandato operando nei confronti di chiunque, per motivi di origine etnica o nazionale, appartenenza linguistica e culturale, convinzioni personali o religiose, condizioni personali e sociali, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona assicurando assistenza alle vittime di discriminazione e programmando attività promozionali.

Per lo svolgimento di tali attività, l'Organo di garanzia attiverà sinergie mediante rapporti di collaborazione a livello nazionale e regionale, anche sollecitando la stipula di eventuali protocolli formali di intesa, innanzitutto con l'Autorità di Garanzia operante nel settore della promozione della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni a livello nazionale (UNAR); contestualmente proseguirà la collaborazione con analoghi organismi in altre regioni italiane.

Continuerà la collaborazione con la Consigliera di Pari Opportunità nel promuovere la parità di genere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2016, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), così come sono previste collaborazioni anche con la Commissione regionale Pari Opportunità, con la Consulta regionale

delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e con il CRIBA F.V.G. (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche).

Strategica appare inoltre la collaborazione con le associazioni della società civile rappresentative degli interessi delle persone a rischio di discriminazione. Tale fattiva collaborazione potrà essere sviluppata anche nell'ambito del partenariato offerto dal Garante a progetti presentati da Enti istituzionali e che vedono l'attiva partecipazione di associazioni della società civile, quale il progetto "Il FVG contro la tratta".

L'azione dell'Organo di garanzia sarà soprattutto preventiva, ovvero intraprenderà ogni azione utile a contrastare i comportamenti che comportino una distinzione, restrizione o esclusione abbiano l'effetto di compromettere godimento ed esercizio dei diritti umani.

L'attività di sensibilizzazione sulle tematiche della discriminazione potrà essere rivolta in particolare agli studenti, nell'ambito delle iniziative di promozione culturale programmate dall'Organo stesso.

Verranno intrapresi contatti con gli Atenei della Regione Friuli Venezia Giulia e con le associazioni studentesche per verificare la possibilità di collaborazione per la realizzazione di specifiche attività formative rivolte agli studenti, in particolare con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine e con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università di Trieste. L'attività di disseminazione della cultura del diritto antidiscriminatorio potrà effettuarsi anche mediante la presentazione, sul territorio regionale, di libri e pubblicazioni da realizzarsi di concerto o coinvolgendo istituzioni universitarie, Enti di ricerca o associazioni promotrici di interesse.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle discriminazioni a danno delle persone con disabilità e la promozione dei diritti alla loro partecipazione ed inclusione sociale, l'attività di ricerca ed indagine promossa dall'Organo di garanzia potrà realizzarsi in collaborazione "con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale" (art. 10 comma 2 lettera d). Parimenti, verranno mantenuti i rapporti con la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia allo scopo di condividere problematiche, criticità e linee di azione comuni.

Il Garante opererà a favore delle persone che subiscono discriminazioni nei contesti lavorativi, etico economici politici e sociali per disabilità fisiche, psichiche o sensoriali nel rispetto delle norme vigenti in materia e in particolare della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (art. 10 comma 5).

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER L'ANNO 2020 **(con indicazione del relativo fabbisogno finanziario)**

1. Attività di ascolto istituzionale, mediazione, facilitazione e conciliazione

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale, il Garante *"promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti"*.

Proseguiranno l'attività di ascolto istituzionale, la raccolta delle segnalazioni (che si sono dimostrate in aumento nel corso degli anni), l'elaborazione del materiale pervenuto e la conseguente attività di facilitazione, conciliazione, mediazione o altra forma di intervento.

Ogni singola segnalazione viene sottoposta all'attenzione del Garante che, ove competente, si attiverà nelle modalità opportune.

Il sito web del Garante regionale, predisposto per facilitare i contatti con l'utenza, è dotato di uno specifico formulario online per l'invio di segnalazioni, evidenziando a tale scopo i contatti telefonici e telematici di riferimento.

Si valuterà l'esigenza di avviare corsi di aggiornamento per operatori sociali e legali al fine di esaminare in modo approfondito le recenti normative in materia.

Sintesi attività:

- prosecuzione e consolidamento delle collaborazioni utili alle funzioni di ascolto istituzionale, mediazione, facilitazione e conciliazione;
- prosecuzione dell'attività di intervento a fronte di segnalazioni;
- identificazione di elementi critici utili ad individuare la necessità di apportare eventuali modifiche alla disciplina vigente, effettuata sulla base della casistica operativa.

Spesa prevista:

- non si prevedono spese

2. Attività di studio e ricerca

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge istitutiva, si ritiene opportuno potenziare l'attività di redazione e diffusione de "I Quaderni dei diritti" (quaderni monotematici da offrire a chi è impegnato nel campo della protezione e della affermazione dei relativi diritti). Tali dispense tratteranno temi specifici, ritenuti di particolare rilievo e relativi ai diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione. Qualora fossero richieste competenze specialistiche e di carattere scientifico, non altrimenti disponibili, rimane salva la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni, mediante il conferimento di appositi incarichi.

Gli incarichi di consulenza avranno ad oggetto la redazione, la revisione ovvero la supervisione dei contenuti di Quaderni dei diritti di particolare complessità tecnica e potranno dare luogo alla contestuale individuazione di normative, anche di carattere transnazionale, utili al Garante per lo svolgimento delle proprie attività.

Nello specifico, riguarderanno lo studio delle normative utili alla redazione di due Quaderni dei diritti: il primo sui fenomeni del bullismo, del *cyberbullismo* ed ogni tipo di violenza sui minori; il secondo rivolto alla revisione del Quaderno dei diritti già edito nel 2017 "I minori stranieri non accompagnati. Guida pratica alla normativa", a seguito delle modifiche legislative intervenute in materia.

Sintesi attività:

- redazione, revisione, pubblicazione e distribuzione dei "Quaderni dei diritti".

Spesa prevista

- n. 2 incarichi di consulenza ad esperti: **euro 5.000,00**

3. Attività di promozione culturale

Tra le attribuzioni del Garante, come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) della legge regionale, rientra l'attività di promozione culturale, che riveste estrema rilevanza in ognuno degli ambiti di intervento di competenza, in un'ottica di sensibilizzazione, diffusione della conoscenza, promozione del benessere di ogni individuo, condivisione delle criticità e delle buone prassi. La promozione culturale è indirizzata, in particolar modo, ai bambini e ai ragazzi nei loro contesti di vita, ma include certamente anche genitori, insegnanti, amministratori, educatori, assistenti sociali, volontari e altri attori di volta in volta interessati.

In tale contesto si vorrà insistere sulla delicata responsabilità degli assistenti sociali relativa alla loro capacità di indirizzare la decisione del giudice (di sorveglianza ovvero dei minorenni) destinata a riflettersi sul cammino vitale dei soggetti coinvolti.

Inoltre, nell'offrire adeguata informazione sui contenuti del c.d. Codice Rosso, da tale norma e dalle fattispecie concrete del *Revenge porn*, si prenderà lo spunto per evidenziare la necessità dell'uso corretto dei c.d. *selfie* e, in definitiva del cellulare stesso, rimarcando come questo, pur essendo un mezzo di comunicazione e di socialità, possa anche essere usato come un'arma offensiva. Si potrà ricordare che la cronaca degli ultimi tempi ha evidenziato come il cellulare possa essere usato non solo a fini di pedopornografia, di ricatto, di istigazione alla violenza (anche verso sé stessi) ed allo stesso suicidio, ma anche porsì come tramite di associazioni giovanili dedite a finalità criminose perfino a sfondo razziale, di discriminazione globale, di odio etnico e politico.

Di tale complessa problematica dovranno essere coscientizzati in primis i genitori, insistendo sulla loro responsabilità di controllo, nonché gli insegnanti, gli educatori e chiunque, a vario titolo, si trovi ad interagire con il minore.

In definitiva, l'attività di diffusione e divulgazione si articola attraverso percorsi utili ad introdurre una modifica della prospettiva con cui guardare ai minori, nonché a comprendere le criticità riferite alle persone private della libertà personale e a quelle vittime di discriminazione.

a) Educazione ai diritti

Con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, nonché degli altri eventuali firmatari del Protocollo di intesa "*Coordinamento di attività per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Prevenzione contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata*", verranno realizzate attività inerenti a tutte le tematiche proprie dell'intervento dell'Organo di garanzia.

Sintesi attività:

- incontri tra il Garante e i Dirigenti scolastici della regione al fine della presentazione dei progetti rivolti alle scuole (sui territori) sul tema dei diritti umani e dei diritti dei bambini e adolescenti, delle persone ristrette e delle persone a rischio di discriminazione;
- coordinamento delle attività e degli eventi previsti dal citato Protocollo di intesa "*Coordinamento di attività per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Prevenzione contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata*";
- organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e artistici in genere sui temi del bullismo, cyberbullismo e violenza verso i soggetti deboli, dedicati agli studenti di ogni ordine e grado della regione.

Spesa prevista:

- incarichi a relatori esperti: **euro 3.000,00**
- IRAP relativa agli incarichi sopra citati: **euro 255,00**
- spese per l'utilizzo di sale e/o teatri: **euro 2.000,00**
- spese per il noleggio di mezzi di trasporto: **euro 2.000,00**
- stampa e rilegatura di materiale informativo: **euro 3.000,00**

b) Iniziative in occasione di particolari ricorrenze

In occasione di particolari ricorrenze (quali giornata contro il bullismo e *cyberbullismo*, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza, giornata mondiale sui diritti delle persone con disabilità, giornata mondiale dei diritti umani, etc.), saranno predisposte iniziative di sensibilizzazione e promozione culturale per le quali, ove necessario, si provvederà anche tramite l'affidamento di incarichi.

Sintesi attività:

- organizzazione di eventi culturali, quali tavole rotonde, conferenze, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre fotografiche ed altre iniziative multimediali.

Spesa prevista:

- incarichi a relatori esperti: **euro 2.000,00**
- IRAP relativa agli incarichi sopra citati: **euro 170,00**
- spese per l'utilizzo di sale e/o teatri: **euro 2.000,00**

c) Altre attività promozionali

Fermi restando i progetti citati in precedenza, il Garante regionale intende presenziare ad incontri, seminari, conferenze, convegni, trasmissioni radio/televisive ed altre iniziative ed eventi riguardanti i diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, ai quali sarà invitato a partecipare.

L'art. 8, comma 1, lettera h), della legge regionale dispone che il Garante: *"favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano"*. A tale proposito si intende proseguire nella promozione delle forme di cittadinanza attiva dei minori all'interno dei Consigli Comunali dei Ragazzi (valorizzati anche tramite l'attuazione di un apposito Albo regionale), delle Consulte studentesche, nonché proseguire nella collaborazione, particolarmente significativa, con l'Area giovani del CRO di Aviano.

Sintesi attività:

- allestimento di eventuali espressioni artistiche espresse dai minori.

Spesa prevista:

- non si prevedono spese

d) Attività di comunicazione e documentazione

Il Garante si avvale dei seguenti strumenti comunicativi, nell'ambito delle proprie funzioni, al fine di rafforzare ulteriormente l'azione di diffusione, conoscenza e promozione culturale:

Sito web

Il sito web del Garante regionale si prefigge di diffondere e favorire la conoscenza dei diritti della persona in genere e, in particolare, dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e di quelle a rischio di discriminazione, promuovendone la cultura, diffondendo al contempo le opportune notizie sulle funzioni dal Garante esercitate e delle relative azioni poste in essere.

Come già anticipato in precedenza, il sito dispone di un formulario *ad hoc*, per permettere l'invio di segnalazioni e contiene sia i numeri telefonici da contattare in caso di necessità, sia gli indirizzi e-mail.

Lo stesso sito viene continuamente implementato con tutte le informazioni e i materiali normativi di riferimento e con l'elenco aggiornato dei link utili per le garanzie ai minori, alle persone private della libertà personale e alle persone a rischio di discriminazione.

Rubrica periodica

Il Garante intende intensificare la collaborazione con radio, tv e giornali regionali anche nella prospettiva di un'eventuale rubrica periodica fissa, a livello regionale, sulle tematiche di riferimento, prevedendo la sua partecipazione in ragione dei temi oggetto dell'approfondimento.

Pubblicità e mass-media

È intenzione del Garante continuare a promuovere le proprie attività avvalendosi della collaborazione dei vari mass-media disponibili.

Spesa prevista:

- non si prevedono spese

4. Attività di formazione ed aggiornamento

In questo ambito rientra, in particolare, l'attività di formazione e consulenza per tutori volontari, di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), della legge regionale e all'art. 11 della recente legge 47/2017 e s.m.i., disposizione questa specificamente dedicata alla tutela dei MSNA. L'articolo da ultimo citato, infatti, prevede espressamente che debba essere istituito, presso ogni Tribunale per i Minorenni, "un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari".

Nel 2017 è stato siglato il "Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste e il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'articolo 11 della legge 47/2017" ed è stato approvato il relativo "Avviso pubblico per la selezione e la formazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 11 della legge 47/2017".

Nel corso del 2020 il Garante regionale si attiverà per pubblicizzare, nel modo più ampio possibile, le funzioni dei Tutori di MSNA in modo da essere in grado di effettuare un'accurata selezione, cui faranno seguito percorsi formativi di base e di aggiornamento continuo.

Infine, il Garante prospetta la possibilità di avviare contatti con gli Atenei del Friuli Venezia Giulia per verificare la possibilità di organizzare percorsi o eventi formativi rivolti alla popolazione studentesca sui temi specifici oggetto del proprio mandato.

Sintesi attività:

- attivazione di percorsi formativi per aspiranti tutori volontari di MSNA strutturati in 3 moduli ciascuno (giuridico, sociale ed esperienziale), da svolgersi sul territorio di riferimento;

Spesa prevista:

- incarichi a relatori/docenti/formatori esperti, autori: **euro 3.000,00**
- IRAP relativa agli incarichi sopra citati: **euro 255,00**

5. Attività di espressione di pareri e raccomandazioni nel processo normativo regionale.

Attività consultiva

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettere e) e f), della legge regionale 9/2014 e come già in precedenza delineato, viene attribuita al Garante la possibilità di formulare, autonomamente o su richiesta, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione,

degli enti dipendenti o degli enti locali, nonché sollecitare l'intervento legislativo nelle materie di competenza ove ne ravveda la necessità od opportunità.

Sintesi attività:

- attività consultiva da esplicarsi mediante la formulazione di pareri ed osservazioni su progetti di legge ed atti di pianificazione ed indirizzo della Regione, degli Enti da essa dipendenti e dagli Enti locali, nelle materie disciplinate dalla legge;
- segnalazione al legislatore di eventuali elementi critici, identificati sulla base dell'analisi/studio/gestione/monitoraggio della casistica derivante dalle segnalazioni di violazione dei diritti, utili anche al fine di apportare eventuali modifiche alla disciplina vigente.

Spesa prevista:

- non si prevedono spese.

6. Attività di tutela e protezione

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1, lettera l) e all'art. 9, comma 1, lettera f), della legge regionale, il Garante propone, in collaborazione con gli Enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione *“per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative”*, nonché *“nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni”*.

Saranno raccolti i dati relativi ai minori ristretti in luoghi di detenzione, le informazioni riguardanti la loro condizione e si continuerà ad attivarsi con gli organi preposti, affinché possa essere favorita la permanenza in casa dei minori stessi o l'accesso a misure alternative o sostitutive laddove possibile.

Proseguirà, inoltre, l'azione del Garante per favorire i rapporti tra i bambini e i ragazzi figli di persone detenute o comunque ristrette della libertà personale ed i propri genitori.

Particolare attenzione sarà rivolta alle possibilità di mediazione penale e agli percorsi di giustizia riparativa nel contesto del procedimento penale, anche minorile.

Parimenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera n), della legge regionale, il Garante collaborerà *“con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale”*.

A tal fine il Garante, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, si renderà disponibile a concertare l'elaborazione di una indagine conoscitiva sul fenomeno dell'abbandono scolastico, onde conoscerne le cause e le possibili strategie di contrasto.

Per quanto riguarda le funzioni a tutela delle persone a rischio di discriminazione, il Garante si prospetterà forme di proficua collaborazione con Enti competenti in materia (esempio l'UNAR) valutando anche l'attivazione di eventuali protocolli d'intesa.

Sintesi attività:

- interlocuzione con i responsabili delle case di detenzione allo scopo di individuare ed avviare migliori prassi per facilitare la relazione tra bambini e ragazzi figli di persone detenute;
- collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le agenzie educative al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi sopra descritti;
- interlocuzione con Enti particolarmente competenti per verificare eventuali forme di collaborazione.

Spesa prevista:

- non si prevedono spese.

7. Attività di vigilanza e segnalazione

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale, Il Garante effettuerà una continua attività di vigilanza e segnalazione, specie ove le singole situazioni richiedessero un intervento di tutela.

In merito all'attività di vigilanza e segnalazione, continuerà ad essere adottato un comportamento pro-attivo e non solo re-attivo a seguito di segnalazione. Proseguiranno, di conseguenza, le attività di monitoraggio del contesto sociale regionale avvalendosi dei contatti e delle collaborazioni più volte citati e anche dei mass-media, in modo da ottemperare a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale, per il quale il Garante *“verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989”*.

Seguirà l'attenzione del Garante regionale anche nei confronti dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia. A tale proposito, e rispondendo al dettato dell'art. 8, comma 1, lettera j), della legge regionale, per il quale l'Autorità *“concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente”*, il Garante prenderà contatti con le strutture che accolgono minorenni, verificando le loro condizioni e promuovendo in collaborazione con le stesse, percorsi di partecipazione attiva dei minori accolti alle esperienze dagli stessi vissute.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera k), della legge regionale, al Garante regionale compete richiedere *“informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto”*. Pertanto continueranno ad essere verificate le condizioni dei MSNA presenti nella nostra regione, comprese quelle di accoglienza ed i progetti educativi proposti, come del resto già effettuato nei precedenti anni.

In merito all'attività di vigilanza disciplinata dall'art. 8, comma 1, lettera m), della legge regionale, per cui il Garante *“vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni”*, è intenzione del Garante regionale proseguire la collaborazione con il Co.Re.Com. A tale proposito, rimane fermo l'intento di avviare un contatto con gli organi dell'informazione regionale e con l'Ordine dei giornalisti al fine di giungere alla redazione di un protocollo che definisca standard e modalità di trattamento delle notizie e dei temi che riguardano il mondo dell'infanzia e l'adolescenza.

Per quanto concerne le persone private della libertà personale il Garante, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e d), della medesima legge regionale assumerà *“ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari”* e conseguentemente solleciterà *“le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione”* di tali prestazioni. Sarà quindi cura dell'Organo di garanzia mantenere contatti, in particolare, con i Direttori delle case circondariali della regione e con i Magistrati di Sorveglianza, al fine di acquisire utili informazioni, oltre che con i Garanti (nazionale, regionali e locali, laddove istituiti), al fine di stabilire una linea di azione comune, possibilmente con l'intervento di tutti gli attori coinvolti.

Anche l'impegno a favore delle persone a rischio di discriminazione sarà svolto alla luce del dettato dell'art. 10, comma 2, lettera a), della menzionata legge regionale, per il quale il Garante *“assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”*,

nonché “verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, lettera c).

Infine, quale naturale conseguenza dell'attività di vigilanza, il Garante provvederà a segnalare tutte quelle situazioni che richiedono un intervento di tutela, come previsto dalla legge regionale

- all'art. 8, comma 1, lettera i), per il quale l'Autorità “segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche”;
- all'art. 9, comma 2, lettera b), per cui il Garante regionale “accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche”;
- all'art. 10, comma 2, lettera c), ai sensi del quale l'Organo “segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale”.

Sintesi attività:

- predisposizione di attività di vigilanza e segnalazione previste dalla legge istitutiva per quanto concerne la tutela dei diritti dei minori (art. 8), delle persone private dalla libertà personale (art. 9) e delle persone a rischio di discriminazione (art. 10).

Spesa prevista:

- non si prevedono spese.

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA

Anno 2020

Capitolo 23 "GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA attività"

articolo	DESCRIZIONE SPESE		SPESE PREVISTE
01	GARANTE - Incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza p.d.c. 1.03.02.10.001 2. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA IVA IRPEF	3.300,00 907,00 793,00	5.000,00
02	GARANTE – IRAP su lavoro autonomo occasionale p.d.c. 1.02.01.01.001		680,00
04	GARANTE - incarichi esterni (relatori esperti) p.d.c. 1.03.02.11.999 Incarichi in qualità di relatori/formatori esperti 3. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE lett. a) EDUCAZIONE AI DIRITTI IRPEF lett. b) INIZIATIVE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE IRPEF 4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IRPEF	2.400,00 600,00 1.600,00 400,00 2.400,00 600,00	8.000,00
06	GARANTE – Altre spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi p.d.c. 1.03.02.07.999 Spese per l'utilizzo di sale e/o teatri 3. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE lett. a) EDUCAZIONE AI DIRITTI IVA lett. b) INIZIATIVE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE IVA	1.639,34 360,66 1.639,34 360,66	4.000,00
08	GARANTE – Stampa e rilegatura di materiale informativo p.d.c. 1.03.02.13.004 3. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE lett. a) EDUCAZIONE AI DIRITTI IVA	2.459,01 540,98	3.000,00
09	GARANTE – Spese per il noleggio di mezzi di trasporto p.d.c. 1.03.02.07.002 Spese il noleggio di mezzi di trasporto 3. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE lett. a) EDUCAZIONE AI DIRITTI IVA	1.818,18 181,82	2.000,00
TOTALE			22.680,00